



Comune di San Vittore

Cantone dei Grigioni

REGOLAMENTO SUL CIMITERO



Indice

I. NORME GENERALI.....	4
Art. 1 Base legale	4
Art. 2 Oggetto	4
Art.3 Competenze	4
II. EDILIZIA E POLIZIA.....	4
Art. 4 Struttura.....	4
Art. 5 Divisione cimitero	4
Art. 6 Sepoltura	4
Art. 6 bis Colombari.....	5
Art. 6 tris Sistemazioni loculi e inumazioni	5
Art. 7 Misure per lapidi	5
Art. 8 Contorni tombe.....	5
Art. 9 Autorizzazione posa lapidi.....	5
Art. 10 Concessione.....	5
Art. 11 Veto lavori	6
Art. 12 Disposizioni.....	6
Art. 13 Pulizia.....	6
Art. 14 Coltivazione fiori ed arbusti.....	6
Art. 15 Manutenzione monumenti, lapidi, ecc.	6
Art. 16 Accesso al cimitero per ragazzi e animali.....	6
III. FUNERALI, INUMAZIONI, ESUMAZIONI.....	7
Art. 17 Servizio funerario	7
Art. 18 Permessi sepoltura e dissepolitura.....	7
Art. 19 Diritto ad inumazione.....	7
Art. 20 Concessioni speciali	7
Art. 21 Struttura feretri.....	7
Art. 22 Tumulazione in fosse separate.....	7
Art. 23 Dimensioni fosse.....	8
Art. 24 Procedura sepoltura	8
Art. 25 Termine per dissepolitura.....	8
Art. 26 Prescrizioni per dissepolitura.....	8
Art. 27 Registro inumazioni.....	8
Art. 27 bis Registro urne cinerarie.....	8
IV. AFFOSSATORE.....	9
Art. 28 Sorveglianza materiale	9
Art. 29 Doveri dell'affossatore	9
Art. 30 Onorario.....	9
V. RAPPORTI DI DIRITTO TRA COMUNE E PRIVATI.....	9
Art. 31 Posa monumenti, lapidi, ecc.	9
Art. 32 Dimensioni monumenti, lapidi, ecc.	9
Art. 32 bis Scadenza concessioni loculi	9
Art. 33 Rimozione monumento.....	10
Art. 33 bis Posa lapidi al muro	10
Art. 34 Disposizioni municipali	10
Art. 35 Scadenza concessioni	10
Art. 36 Termini concessioni.....	10
Art. 37 Registro lapidi	10
VI. DISPOSIZIONI GENERALI.....	10
Art. 38 Impiego ricavo tassazioni.....	10
Art. 39 Contestazioni	10
Art. 40 Entrata in vigore.....	11
VII. DISPOSIZIONI PENALI.....	11

<i>Art. 41</i>	<i>Infrazioni</i>	<i>11</i>
VIII. TARIFFA		11
<i>Art. 42</i>	<i>Tombe di famiglia, posa contorni e lapidi, inumazioni ed esumazioni</i>	<i>11</i>
<i>Art. 43</i>	<i>Tariffe speciali</i>	<i>12</i>
<i>Art. 44</i>	<i>Entrata in vigore</i>	<i>12</i>
<i>Art. 45</i>	<i>Accettazione</i>	<i>12</i>

I. Norme generali

Art. 1 Base legale

Il Comune esercita la sorveglianza sui cimiteri come previsto dalla legge cantonale sull'igiene pubblica del 2 dicembre 1984 e dall'ordinanza cantonale sulle sepolture del 14 marzo 1977.

Art. 2 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto la determinazione delle misure intese a regolamentare l'utilizzazione, la manutenzione, l'ordine, la sorveglianza e le tariffe del cimitero comunale, nonché il disciplinamento della polizia funeraria.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali cantonali e federali.

Art.3 Competenze

Il Cimitero comunale è posto sotto la sorveglianza del Municipio e dei suoi organi; essi vigileranno per la buona manutenzione, l'ordine e l'osservanza delle leggi e dei regolamenti in tema di polizia funeraria.

Sono riservate le disposizioni di leggi speciali, cantonali e federali.

II. Edilizia e polizia

Art. 4 Struttura

Il Cimitero è diviso in due campi dal viale. Ogni campo ha 8 file di 10 fosse ciascuna. Ogni fila ha un'altezza di m. 1.95 e uno spazio di cm. 30 dalle susseguenti.

Art. 5 Divisione cimitero

Tutto il Cimitero è campo comune, con la differenza che i bambini sotto i sette anni vengono sepolti separatamente dagli adulti. Per la sepoltura dei bambini è riservata, a sud del campo destro, la metà della settima fila e tutta l'ottava, eccetto 1-2 fosse dell'ottava fila presso la Cappella, destinate ai sacerdoti.

Art. 6 Sepoltura

Le inumizioni in ciascun riparto, hanno luogo progressivamente in fila continua da Ovest a Est.

La numerazione parte dall'angolo Nord-Ovest del campo destro (entrando), stando la regola che le tombe fanno faccia verso l'entrata.

Non si concedono né eccezioni, né spazi a titolo temporaneo o perpetuo.

Art. 6 bis Colombari

I colombari sono suddivisi in loculi per le urne cinerarie. La concessione è di 20 anni. In ogni loculo possono essere depositate al massimo due urne cinerarie, la concessione è di 20 anni a partire dalla ultima inumazione. Lo spostamento avviene dal “vecchio loculo a quello nuovo”.

Con il permesso del Municipio, le urne cinerarie, possono essere depositate in una tomba esistente, come all’art. 20 dell’Ordinanza cantonale. L’urna nella tomba, non pregiudica la durata di sepoltura della salma.

Art. 6 tris Sistemazioni loculi e inumazioni

La spesa per sistemare il loculo, come pure quella obbligatoria per la posa sulla lastra di pietra del nome, cognome, data di nascita e di morte e dell’apposito vaso per i fiori, è a carico del concessionario.

Eventuali altri epigrafi devono ottenere l’approvazione preventiva dal Municipio.

È pure ammessa la posa di fotografia sulla lastra di chiusura dei loculi, in conformità alle prescrizioni vigenti.

Le inumazioni hanno luogo progressivamente in fila continua.

Art. 7 Misure per lapidi

Per croci, lapidi, monumenti ecc., posti sulle fosse, l’altezza massima è di m. 1.50, la larghezza massima di cm. 70.

Art. 8 Contorni tombe

a) Le tombe comuni possono venir delimitate con contorni in pietra o ferro, dalla dimensione di m. 1.60 per cm. 70, spessore cm. 6-8.

b) Per i fanciulli m. 1.35 per cm. 60, spessore cm. 6-8.

Art. 9 Autorizzazione posa lapidi

Per la posa di contorni, lapidi, monumenti, croci ecc., è necessaria l’autorizzazione del Municipio, al quale deve essere sottoposto per l’approvazione il relativo progetto in due esemplari. Dopo approvazione, uno degli esemplari sarà ritornato, munito del visto municipale.

Anche il testo d’iscrizione che contengono più dei dati personali va sottoposto, in doppio, al Municipio per l’approvazione.

Art. 10 Concessione

La concessione diventa definitiva con il pagamento della tassa prevista.

Nella concessione, tenor art. 9, come pure nell’esercizio generale della polizia del Cimitero, il Municipio avrà cura di salvaguardare il più possibile l’estetica. Contro abusi e stonature esso ha diritto e dovere di intervenire in ogni tempo e di esigere le dovute modificazioni, di regola a spesa degli interessati.

Il Municipio fissa luogo e modo di collocamento delle opere, tenendo, per quanto possibile, in considerazione i desideri dei richiedenti, ma soprattutto badando ai criteri sopracitati ed alla razionale utilizzazione dello spazio.

Art. 11 Veto lavori

È vietato lavorare lapidi, monumenti ecc. all'interno del Cimitero. Fanno eccezione opere di restauro e di rifacimento, che per la loro natura non possono essere eseguite altrove.

Alla vigilia ed eventualmente all'antivigilia della festa di Ognissanti, è proibito qualsiasi lavoro nel Cimitero che ecceda la solita pulizia ed ornamento delle tombe.

Art. 12 Disposizioni

I cancelli, le croci, le lapidi, i monumenti ecc., saranno costruiti e posati in modo da non poter costituire pericoli o provocare danni.

Sono vietati i cancelli, le croci ecc. a punte aguzze.

Ogni danno di qualsiasi specie che potesse derivare dalla costruzione, posa o conformazione di monumenti, lapidi ecc., è a carico del proprietario cui appartengono le opere.

Art. 13 Pulizia

Il Cimitero va tenuto costantemente pulito dall'erba in tutta la sua estensione, per conto del Comune.

Materiali e detriti d'ogni sorta, dipendenti da lavori nel Cimitero, vanno man mano asportati dagli interessati, in modo che non si verifichi mai ingombro alcuno. Anche le adiacenze sono da mantenersi pulite e decenti.

Art. 14 Coltivazione fiori ed arbusti

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori ed arbusti sempreverdi, purchè mantenuti in modo che non abbiano ad espandersi col fusto o con il fogliame al di fuori dallo spazio assegnato e di un'altezza massima di cm. 80. In caso contrario, o quando queste coltivazioni fossero di impedimento alla viabilità nel Cimitero, il Municipio, previo avviso agli interessati, adotta gli opportuni provvedimenti.

È vietato in ogni modo la piantagione di alberi ad alto fusto.

Art. 15 Manutenzione monumenti, lapidi, ecc.

La regolare manutenzione di monumenti, lapidi, croci ecc. è a carico dei proprietari. Quando tale manutenzione facesse difetto, il Municipio provvederà d'ufficio a spese dei proprietari.

Art. 16 Accesso al cimitero per ragazzi e animali

I fanciulli hanno accesso al Cimitero solo se accompagnati da persone adulte che rispondono del loro contegno. È vietata l'introduzione di animali nel Cimitero (cani, ecc.).

III. Funerali, inumazioni, esumazioni

Art. 17 Servizio funerario

Il servizio funerario è lasciato alla cura dei parenti del defunto o di chi per essi, tenor consuetudine. Il Municipio provvede solo nei casi in cui il defunto non ha chi se ne interessi. Esso cura l'osservanza delle prescrizioni legali e regolamentari e provvede per l'ordine e la viabilità.

Art. 18 Permessi sepoltura e dissepolitura

Nessuna salma potrà essere tumulata, dissepolta, asportata dal Cimitero o dal Comune come pure introdotta da fuorivvia, senza il permesso del Municipio.

In linea di massima per le inumazioni di abitanti del paese e qui decessi, è richiesto solo l'annuncio alla Cancelleria Comunale con la presentazione del certificato di morte ed il ritiro del "Permesso di inumazione", dietro pagamento della relativa tassa tenor articolo 42 f).

La Cancelleria Comunale, rispettivamente il Municipio, provvederanno, tramite l'affossatore, a far preparare la fossa per l'inumazione.

Art. 19 Diritto ad inumazione

Nel Cimitero comunale sono accolte le salme, le ceneri e le ossa:

- a) di tutte le persone decesse sul territorio comunale,
- b) dei patrizi e dei domiciliati, decessi fuori dalla giurisdizione comunale, ritenuto che vengano qui trasportate col permesso e tenor prescrizioni delle autorità competenti.

Art. 20 Concessioni speciali

In quanto lo spazio lo consenta, è concesso al Municipio di esaudire domande di inumazione di salme, ceneri e ossa di persone fuori dalle categorie citate all'art. 19, mediante il pagamento della tassa prevista.

Art. 21 Struttura feretri

Le salme vanno rinchiusi in un feretro di legno leggero (dolce), di facile decomposizione, escluso (salvo casi obbligatori) i feretri in legno duro, metallici, in gesso e simili.

Se casi speciali lo esigono, il fondo del feretro deve essere reso impermeabile.

Se per esigenze sanitarie o altro, devono essere inumati feretri in metallo, gesso e simili, la fossa deve essere scavata a 2 metri di profondità.

La dimensione dei feretri non deve accedere quella richiesta dalla salma e deve essere proporzionata alle dimensioni della fossa (articolo 23). In casi eccezionali va dato tempestivo avviso all'affossatore.

Art. 22 Tumulazione in fosse separate

Ogni feretro deve essere tumulato in fossa separata. È fatta eccezione per la madre ed il neonato morti all'atto del parto, in questo caso le salme possono anche essere composte nel medesimo feretro.

Art. 23 Dimensioni fosse

Le fosse hanno le seguenti dimensioni normali:

- a) per gli adulti e fanciulli sopra i 10 anni
m 1.95 lunghezza - m 0.75 larghezza - m 1.50 profondità
- b) per i bambini sotto i 10 anni
m 1.60 lunghezza - m 0.50 larghezza - m 1.20 profondità
- c) distanza laterale da fossa a fossa
m 0.35.

Per casi speciali vedasi art. 21.

Art. 24 Procedura sepoltura

Le fosse per le inumazioni saranno scavate volta per volta. Nel procedere alla sepoltura si avrà cura che la terra levata per prima sia posta attorno al feretro e l'ultima (con le reliquie rinvenute) posta sopra lo stesso. In seguito la fossa sarà riempita con il residuo materiale e sarà formato un cumulo.

Art. 25 Termine per dissepolitura

Nessuna fossa, tranne in casi eccezionali, può essere rimossa prima del termine legale di 20 anni compiuti.

Le reliquie rinvenute con le esumazioni verranno, dall'affossatore, diligentemente raccolte e risepellite come all'art. 24.

Oggetti di valore rinvenuti sono di proprietà dei parenti del defunto.

Art. 26 Prescrizioni per dissepolitura

Ogni esumazione, all'infuori di quelle periodiche, deve essere autorizzata dalle istanze competenti (Municipio, Medico Distrettuale, Dipartimento dell'Igiene) ed effettuata osservando le prescrizioni da esse impartite.

Per esumazioni di salme prima del turno periodico, ma trascorso il termine legale, è sufficiente l'autorizzazione municipale.

Art. 27 Registro inumazioni

Il Municipio deve tenere un registro delle inumazioni, dal quale risulti il numero della tomba, cognome, nome e paternità del defunto, luogo di origine, età, data della sepoltura. Vi si annoteranno anche eventuali esumazioni straordinarie.

Art. 27 bis Registro urne cinerarie

Il Municipio deve tenere un registro delle urne cinerarie depositate, dal quale risulti il numero del loculo, nome cognome, luogo d'origine, anno di nascita e di morte, nonché tutte le indicazioni riguardanti la data di inizio e di scadenza della concessione municipale.

IV. Affossatore

Art. 28 Sorveglianza materiale

La sorveglianza del materiale del Cimitero è affidata all'affossatore nominato dal Municipio.

Art. 29 Doveri dell'affossatore

L'affossatore ha specialmente i seguenti doveri:

- a) scavare le fosse ed effettuare le inumazioni conformemente alle prescrizioni,
- b) tenere, in collaborazione con la Cancelleria Comunale, le registrazioni di tutte le inumazioni e delle esumazioni straordinarie (art.27),
- c) custodire la chiave d'ingresso e quella della Cappella, come pure quella del deposito attrezzi,
- d) curare costantemente l'ordine e la pulizia generale del Cimitero e delle adiacenze,
- e) prestare i servizi richiesti dalle autorità e, in quanto possibile, dai privati,
- f) prestarsi per le cerimonie religiose di Ognissanti, dei Morti e del relativo ottavario ecc.,
- g) segnalare al Municipio le ripartizioni occorrenti al Cimitero,
- h) in genere vigilare per l'osservanza del presente regolamento, facendone rapporto al Municipio di ogni eventuale infrazione.

Art. 30 Onorario

L'onorario fisso dell'affossatore ed eventuali indennità supplementari per ogni inumazione sono fissate dal Municipio.

V. Rapporti di diritto tra comune e privati

Art. 31 Posa monumenti, lapidi, ecc.

La posa di monumenti, lapidi, croci, ecc. può avvenire solo sulle rispettive tombe (art. 9 e 10).

Art. 32 Dimensioni monumenti, lapidi, ecc.

Ciò che viene posato sulle tombe, non deve eccedere le dimensioni di cui agli art. 7 e 8 e può esservi eretto solo dopo che siano avvenute le inumazioni di fianco e nella fila susseguente, per evitare ogni pericolo di caduta della costruzione. Va levato appena, il turno delle inumazioni giunge vicino e recasse impedimento all'opera.

Cò riservato, la concessione vale sino alla prossima inumazione nella stessa tomba, ritenuto un periodo minimo di 20 anni dalla data dell'inumazione.

Art. 32 bis Scadenza concessioni loculi

Trascorso il periodo di concessione del loculo, il concessionario sarà preavvisato per iscritto dal Municipio, della necessità di provvedere allo spostamento dell'urna.

Art. 33 Rimozione monumento

Trascorso il periodo di concessione o appena il turno delle inumazioni giunge vicino, i proprietari interessati sono tenuti a levare le opere a loro cura e spese.

Art. 33 bis Posa lapidi al muro

Sul muro di cinta del Cimitero, non possono venir posati o traslati monumenti, lapidi e lastre. Monumenti di pregio artistico possono usufruire di speciali concessioni.

Art. 34 Disposizioni municipali

Presentandosi durante il periodo di concessione necessità o convenienza di trasferire lapidi, monumenti ecc., per esempio a motivo di opere nuove, il Municipio può disporre al riguardo, di regola dopo sentiti i proprietari, le spese di spostamento saranno a carico dei richiedenti.

Art. 35 Scadenza concessioni

Trascorso il periodo di concessione, gli interessati proprietari sono tenuti a levare le opere, gli arbusti ecc. a loro cura e spese.

Se gli interessati non adempiano a tale obbligo, provvederà il Municipio e quanto non fosse reclamato dai proprietari al più tardi entro 3 mesi dall'avvenuta rimozione, passerà in proprietà del Comune.

Quando il domicilio degli interessati è noto, il Municipio è tenuto a preavvisare per iscritto la necessità della rimozione delle opere o della scadenza della concessione, rispettivamente invitarli a ritirare gli oggetti o a provvedere al trasloco e alla rinnovazione della concessione tenor tariffa.

Art. 36 Termini concessioni

I termini delle concessioni cominciano a decorrere e finiscono il 1. luglio di ogni anno, tanto se i monumenti ecc. sono posati nel primo, quanto nel secondo semestre. Le rimozioni o le rinnovazioni di concessioni devono poi essere evase entro il 1. novembre al più tardi.

Art. 37 Registro lapidi

Il Municipio terrà apposito registro di tutte le concessioni per monumenti, contorni, lapide ecc. dal quale risulterà data, nome del concessionario, genere dell'oggetto, spazio, tassa pagata, scadenza.

VI. Disposizioni generali

Art. 38 Impiego ricavo tassazioni

Il ricavo delle tasse per monumenti ecc. verrà impiegato a scopo di manutenzione e miglioria del Cimitero.

Art. 39 Contestazioni

Le contestazioni relative all'applicazione del presente Regolamento e inerenti tariffe sono devolute al giudizio del Municipio, riservate le disposizioni di legge.

Art. 40 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale ed abroga ogni risoluzione comunale precedente.

VII. Disposizioni penali

Art. 41 Infrazioni

Qualsiasi infrazione non conforme al presente Regolamento costituisce infrazioni al medesimo ed è punita dal Municipio con una multa da Fr. 50.- a Fr. 500.-, da raddoppiarsi in caso di recidiva, riservata l'azione civile e penale del caso.

VIII. Tariffa

Art. 42 Tombe di famiglia, posa contorni e lapidi, inumazioni ed esumazioni

- a) Per tombe private, che si estendono al di fuori della cinta, si calcola la larghezza del muro demolito, pagando la tassa di Fr. 100.- per i primi 70 cm, più Fr. 20.- per ogni dm o frazione in più.
- b) Per la posa di contorni, tenor art. 8 Fr. 50.-
- c) Per la posa di lapidi o monumenti tenor art. 7 e 8 Fr. 100.-
(deduzione di Fr. 50.- qualora è stata precedentemente concessa la posa di un contorno).
- d) Per il rinnovo della concessione sub. cifra a), dopo 25 anni e per un periodo uguale, la tassa in vigore al momento del rinnovo.
- e) Le opere per le quali non venisse pagata la tassa stabilita, potranno essere rimosse dal Comune, secondo le norme dell'art. 35, rispettivamente ricostruito il muro.
- f) Per ogni permesso di inumazione di salme di persone di cui gli art. 19 e 20:
- | | |
|--|--------------|
| 1. per persone patriziare o domiciliate | Fr. 0.- |
| 2. per persone con solo permesso di soggiorno nel nostro Comune ed ivi decesse | Fr. 500.- |
| 3. per persone estranee | Fr. 1'000.- |
| 4. per ogni loculo (concessione di 20 anni) per ceneri di persone patrizie o domiciliate | Fr. 0.- |
| 5. per persone con solo permesso di soggiorno nel nostro Comune ed ivi decesse | Fr. 500.- |
| 6. per ogni loculo (concessione 20 anni) per ceneri di persone che non è mai stata domiciliata nel nostro Comune | Fr. 1'000.- |

Nei casi si cui l'art. 19 lettera a) non si potrà però condizionare il diritto di sepoltura all'assolvimento dell'obbligo fiscale.

- g) Per ogni esumazione non ordinaria (art. 26):
- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Prima del ventennio | Fr. 500.- |
| 2. Dopo il ventennio | Fr. 300.- |

Art. 43 Tariffe speciali

Per quanto la presente tariffa non prevedesse, il Municipio fisserà a suo giudizio le tasse sulla scorta dei criteri generali, e provocherà decisione dell'Assemblea, specialmente in casi imponenti.

Art. 44 Entrata in vigore

Questo regolamento entra in vigore dopo l'accettazione da parte dell'Assemblea comunale e con l'approvazione del Dipartimento cantonale di Igiene e Sanità.

Il presente regolamento è applicabile anche per tutte le richieste inoltrate prima dell'entrata in vigore e non ancora accordate.

Art. 45 Accettazione

Questa legge è stata accettata con decisione dell'Assemblea comunale dell'11 aprile 1988.

*Approvato dall'Assemblea comunale con decisione dell'11 aprile 1988
Modificato dall'Assemblea comunale con decisione del 20 settembre 1995*